

# Definiti i settori e le professioni con rilevante disparità uomo-donna

Individuati con decreto interministeriale, rilevano ai fini dello sgravio contributivo per le donne prive di impiego

/ Daniele SILVESTRO

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro (nella sezione "Normativa") il decreto interministeriale del 16 novembre 2022 n. [327](#) mediante il quale il Ministero, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, individua in apposite tabelle allegate, per l'anno 2023, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di **disparità uomo-donna** che supera di almeno il 25% la disparità media uomo-donna sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione alla media annua del 2021.

Nel dettaglio, dalla tabella A allegata al decreto in commento, riguardante i settori economici, emerge, a titolo esemplificativo, un tasso di disparità uomo-donna pari al 48% nel settore dell'agricoltura, all'82% nel settore **industria-costruzioni** e al 58,1% in quello dei servizi di trasporto e magazzinaggio.

Per quanto riguarda le professioni, invece, la tabella B del DM 16 novembre 2022 n. 327 individua – sempre a titolo esemplificativo – un tasso del 95,7% per i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento, nonché un tasso del **94,6%** per gli artigiani e operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche, mentre per gli artigiani e operai specializzati dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici il tasso di disparità è pari al 91,7%. Il tasso è pari al 72,3% invece per gli agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.

I settori e le professioni individuati con il decreto in commento rilevano – per il settore privato – ai fini della concessione degli **sgravi contributivi** previsti

dall'[art. 4](#) comma 11 della L. 92/2012 per l'anno 2023.

Si ricorda che l'[art. 4](#) commi da 8 a 11 della L. 92/2012 ha introdotto un incentivo, consistente in una riduzione del 50% (elevato al 100% dall'[art. 1](#) commi da 16 a 19 della L. 178/2020 in caso di assunzioni di c.d. "donne svantaggiate" effettuate nel biennio 2021-2022) dei contributi a carico del datore di lavoro, in relazione alle assunzioni delle seguenti categorie di lavoratori:

- uomini o donne con almeno **50 anni di età** e disoccupati da oltre 12 mesi (comma 8);
- donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- donne di qualsiasi età, con una **professione** o di un **settore economico** caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (comma 11);
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (comma 11).

L'agevolazione ha una durata di **12 mesi** in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione; la durata è elevata a 18 mesi in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell'ipotesi in cui l'assunzione è effettuata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Infine, si segnala che l'individuazione dei settori e delle professioni da parte del decreto in commento rileva anche ai fini della definizione di "**lavoratore svantaggiato**" presente nel Regolamento Ue 651/2014, all'art. 2 punto 4 lettera f).